

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
64/2013/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 188/2012/E/COM, DA EDISON ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: decreto ministeriale) 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11 (di seguito: DCO 33/11);
- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- la deliberazione 14 giugno 2012, 244/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

FATTO

1. la società Edison Energia S.p.A. (di seguito: reclamante) ha proposto un reclamo, con note 21 febbraio 2011 (prot. Edison Energia 062011), 23 febbraio 2012 e 22 giugno 2012, nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), lamentando il mancato conguaglio dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali di sistema per il sito di Torviscosa, inserito nell'elenco delle Reti Interne d'Utenza (di seguito: RIU);
2. il gestore ha riscontrato le citate comunicazioni rispettivamente con note 22 aprile 2011 (prot. Enel Distribuzione 0649268) e 24 agosto 2012 (prot. Enel Distribuzione 1610704);
3. il reclamante ha proposto, ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/COM, un reclamo all'Autorità nei confronti del gestore mediante invio di istanza del 10 settembre 2012 (prot. Autorità 26998) e successiva nota di integrazione documentale del 17 settembre 2012 (prot. Autorità 28023);
4. con nota 4 ottobre 2012 (prot. Autorità 30607/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. il gestore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 188/2012/E/COM, ha presentato memoria di partecipazione al procedimento con nota 19 ottobre 2012 (prot. Enel Distribuzione 1910199);
6. l'Autorità, con nota 13 novembre 2012 (prot. Autorità 36282/P), ha richiesto al reclamante ed al gestore informazioni relative alla situazione aggiornata dei clienti riforniti e delle società di vendita operanti nella RIU di Torviscosa;
7. il gestore, con nota 23 novembre 2012 (prot. Enel Distribuzione 2081769), ha fornito risposta alla predetta richiesta di informazioni, che è stata riscontrata anche dal reclamante con nota 10 dicembre 2012 (prot. 40250);
8. le direzioni tecniche dell'Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a), della deliberazione 188/2012/E/COM;
9. il reclamante ha prestato consenso, con nota del 18 dicembre 2012 (prot. 42036), alla proroga di due mesi dei termini del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/COM;
10. a seguito della riorganizzazione degli uffici dell'Autorità, avvenuta con deliberazione 28 dicembre 2012, 571/2012/A, l'Unità Arbitrati e Controversie fra Operatori è stata allocata, a far data dall'1 gennaio 2013, presso il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali;
11. ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 188/2012/E/COM, il direttore responsabile del Dipartimento ha delegato il responsabile dell'Unità a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in oggetto; gli uffici dell'Autorità hanno provveduto a comunicare la variazione del responsabile del procedimento al reclamante ed al gestore con nota del 24 gennaio 2013 (prot. 3615/P).

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

12. la legge 99/09 definisce, segnatamente all'art. 33 comma 1, le Reti Interne d'Utenza quali rete elettriche il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - essere rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - essere una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
13. l'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09 dispone che l'Autorità individui e comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle RIU;
14. l'articolo 33, comma 6, della legge 99/09 stabilisce che alle RIU i corrispettivi tariffari di trasporto e gli oneri generali di sistema si applichino esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
15. l'Autorità con deliberazione ARG/elt 52/10, ha provveduto ad individuare l'elenco di cui all'alinea precedente, in cui risulta inclusa la RIU di Torviscosa (UD) gestita da Edison S.p.A.;
16. l'articolo 30, comma 27 della legge 99/09 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) determini, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti;
17. il MSE ha ottemperato alla previsione di cui al precedente alinea con l'adozione del decreto ministeriale, che all'art.7 comma 2, con riferimento alle RIU,

- precisa, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo 79/99 e dei suoi provvedimenti attuativi, che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico continuano ad applicarsi esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica;
18. l'Autorità, in attuazione dei compiti affidati dal citato art. 30, comma 27, della legge 99/09, ha approvato il DCO 33/11 in materia di regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e nel caso di Reti Private, che non è ancora pervenuto a deliberazione;
 19. l'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, in materia di corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata dai produttori di energia elettrica, prescrive che, con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, non sono dovuti detti corrispettivi;
 20. dalla documentazione prodotta dal reclamante nel corso dell'istruttoria risulterebbe il seguente quadro fattuale:
 - la RIU di Torviscosa è costituita da:
 - a) un'unità di produzione termoelettrica di proprietà del gestore della RIU ;
 - b) un'unità di consumo intestata ad un cliente finale;
 - Nella RIU di Torviscosa sono presenti due punti di prelievo:
 - a) punto di prelievo del citato cliente finale;
 - b) punto di prelievo per i servizi ausiliari dell'unità di produzione;
 - nel periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009 (di seguito: periodo contestato), il reclamante risultava fornitore di energia elettrica sia del cliente finale che di Edison S.p.A. per i consumi dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione;
 - nel periodo contestato, il gestore abbia calcolato e fatturato al reclamante i corrispettivi di trasporto e le relative addizionali facendo riferimento all'energia elettrica consumata dalle singole utenze.

B. Argomentazioni di Edison Energia S.p.A.

21. il reclamante sostiene di essere titolare, sulla base delle citate previsioni di cui al decreto ministeriale ed alla legge 99/09, del diritto a ricevere un conguaglio per i corrispettivi di trasporto e gli oneri generali di sistema corrisposti al gestore nel periodo 1 maggio 2007-31 gennaio 2009 relativamente alla RIU di Torviscosa;
22. in particolare, secondo il reclamante, il gestore dovrebbe provvedere all'emissione delle fatture di conguaglio in quanto i corrispettivi di trasporto e gli oneri generali di sistema sono stati calcolati facendo riferimento all'energia elettrica consumata dalle singole utenze ubicate nella RIU e non con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica;
23. l'effettuazione del predetto conguaglio, secondo il reclamante, sarebbe possibile in quanto il sito di Torviscosa connette un solo cliente finale e

- conseguentemente non sarebbe necessario applicare alcun criterio di ripartizione ai fini dell'effettuazione dei conguagli sulle fatture di trasporto;
24. a sostegno di tale argomentazione, il reclamante cita quale precedente, da applicare nel caso di specie, la deliberazione VIS 82/11 con la quale l'Autorità, chiudendo l'istruttoria conoscitiva sull'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e servizio di salvaguardia dell'energia elettrica presso il Polo chimico di Terni, ha adottato provvedimenti prescrittivi urgenti, fra cui l'effettuazione dei conguagli relativi alle fatture del servizio di trasporto;
 25. il reclamante, inoltre, sostiene che il conguaglio degli oneri di trasporto sia dovuto all'utente del trasporto attivo sul sito in quanto unica controparte dello stesso in virtù del mandato senza rappresentanza sottoscritto dal cliente finale;
 26. al riguardo il reclamante precisa che, rappresentando ai fini del servizio di trasporto sia il gestore della RIU sia il cliente finale, non sussisterebbero elementi ostativi al conguaglio nei suoi confronti da parte del gestore per il periodo oggetto di contestazione;
 27. infine il reclamante evidenzia che, all'interno della RIU, l'unico POD soggetto all'applicazione dei corrispettivi di trasporto è quello di cui è titolare il cliente finale, non essendolo, invece, l'altro POD (di cui è titolare il gestore della RIU) in quanto alimenta esclusivamente i servizi ausiliari dell'impianto di produzione;

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

28. il gestore, nella memoria di partecipazione al procedimento, ha illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la richiesta del reclamante di effettuare il conguaglio dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali di sistema per il sito di Torviscosa;
29. in primo luogo il gestore sostiene che non possa adottare autonome determinazioni a riguardo, in assenza della definizione di norme regolatorie in materia;
30. in particolare Enel Distribuzione S.p.A. adduce a sostegno di tale scelta la mancata individuazione del soggetto tenuto a corrispondere i predetti corrispettivi (gestore della RIU ovvero i clienti finali ovvero entrambi i soggetti); con riferimento a quest'ultima possibilità, il gestore evidenzia che, relativamente alle affermazioni effettuate in proposito dal reclamante, risulta un unico mandato in favore di Edison Energia S.p.A. per il contratto di trasporto da parte del cliente finale;
31. il gestore, inoltre, contesta l'applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui alla deliberazione VIS 82/11 in quanto ritenute misure adottate in via cautelare ed urgente e come tali non definitive ed applicabili a situazioni diverse. Peraltro, il gestore ritiene che l'Autorità, ove avesse ritenuto applicabile al caso di specie le misure prescrittive adottate con la deliberazione VIS 82/11, avrebbe dovuto formulare una proposta di risoluzione della controversia oggetto del reclamo unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.3, comma 6 della deliberazione 188/2012/E/COM;

D. *Valutazione delle argomentazioni di Edison Energia S.p.A. e di Enel Distribuzione S.p.A.*

32. in ordine alle principali argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nella documentazione prodotta nel presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
33. l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale precisa che, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo 79/99 e dei suoi provvedimenti attuativi, relativamente alle RIU, l'applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico avvenga con riferimento esclusivo all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica;
34. risulta, invece, che il gestore, per il periodo contestato, abbia calcolato e fatturato i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, facendo riferimento all'energia elettrica consumata dalle singole utenze;
35. si ritiene, pertanto, fondata la richiesta del reclamante al riconoscimento del proprio diritto al conguaglio della differenza fra il *quantum* calcolato sulla base dell'energia elettrica consumata dalle singole utenze ed il *quantum* da calcolarsi sulla base dell'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica;
36. tuttavia risultano sussistere rilevanti elementi ostativi all'effettuazione immediata del predetto conguaglio;
37. in particolare, a seguito della richiesta di informazioni da parte degli uffici dell'Autorità, è stato accertato che nel sito della RIU di Torviscosa sono serviti due POD, nella titolarità rispettivamente di un cliente finale e del gestore della RIU per i servizi ausiliari dell'unità di produzione;
38. inoltre, per i periodi precedenti e successivi al periodo contestato, altri fornitori di energia elettrica, non coinvolti nella presente procedura, hanno operato sul sito;
39. tali circostanze rendono la situazione oggetto del presente procedimento differente da quella oggetto di previsione della deliberazione VIS 82/11, citata dal reclamante quale precedente vincolante per l'Autorità;
40. inoltre dall'attività istruttoria è emerso un ulteriore elemento differenziale costituito dal regime tariffario associato ai due suddetti POD: il primo del cliente finale è assoggettato alle aliquote ordinarie di trasporto e degli oneri generali di sistema, mentre il secondo dei servizi ausiliari dell'unità di produzione è esente dal pagamento dei medesimi corrispettivi;
41. giova, infine, evidenziare che le misure prescrittive, previste dalla deliberazione VIS 82/11, con cui è stata disposta l'effettuazione di conguagli relativi alle fatture del servizio di trasporto secondo un criterio di ripartizione, presentano carattere d'urgenza, giustificato con riferimento alle risultanze approfondite nel corso della relativa istruttoria conoscitiva;
42. a titolo esaustivo di valutazione delle argomentazioni proposte dalle parti sul punto, è opportuno precisare che la proposta di risoluzione della controversia, di cui all'art. 3, comma 6 della deliberazione 188/2012/E/COM, può essere formulata dall'Autorità nei casi in cui la problematica oggetto del reclamo, oltre

- che di evidente soluzione, possa essere risolta sulla base di precedenti affini o di orientamenti consolidati, sempre maturati, però, nelle procedure di risoluzione delle controversie fra operatori precedentemente esperite;
43. con riferimento, invece, all'argomentazione concernente l'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, si rileva che nel relativo procedimento di consultazione il DCO 33/11 ha formulato due diverse opzioni: la prima che imporrebbe la sottoscrizione di tanti contratti di trasporto in prelievo quanti sono i clienti finali e gli impianti di produzione, la seconda, invece, che prevederebbe la presenza di un unico contratto di trasporto in prelievo sottoscritto da soggetto responsabile della RIU;
 44. ai fini di una valutazione della richiesta del reclamante, è necessario, inoltre, considerare che, in applicazione del citato art. 19 della deliberazione ARG/elt 199/11, con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del POD associato al gestore della RIU, non sono dovuti corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione;
 45. come precisato in precedenza, nel caso di specie si registra la presenza di regimi tariffari diversi cui sono assoggettati le due utenze di consumo;
 46. tale peculiarità rende necessaria, ai fini dell'effettuazione del richiesto conguaglio, la formulazione di uno specifico criterio di ripartizione in considerazione del fatto che, rispetto al totale dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, la quota associata al POD del cliente finale è assoggettata agli oneri di trasporto, mentre la quota associata al POD dei servizi ausiliari non è assoggettata ai medesimi oneri;
 47. viceversa, in assenza della formulazione di detto criterio di ripartizione, il conguaglio eventualmente effettuato indistintamente sul totale dell'energia elettrica misurata sul punto di connessione con la rete pubblica comporterebbe l'applicazione dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali di sistema anche all'energia prelevata per alimentare i servizi ausiliari dell'unità di produzione;
 48. pertanto, l'effettuazione del richiesto conguaglio in assenza dei criteri di ripartizione, che l'Autorità dovrà determinare con i provvedimenti attuativi della legge 99/09, non risulta realizzabile in vigenza dell'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11

DELIBERA

1. di riconoscere il diritto di Edison Energia S.p.A. al conguaglio dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema corrisposti ad Enel Distribuzione S.p.A. nel periodo 1 maggio 2007-31 gennaio 2009 relativamente alla RIU di Torviscosa; il predetto conguaglio sarà corrisposto conformemente al criterio di ripartizione dell'energia elettrica e dei relativi costi fra i punti di prelievo, definito dall'Autorità ai sensi della legge 99/09;

2. di prevedere che il predetto conguaglio potrà essere corrisposto alla luce dei provvedimenti in via di adozione da parte dell'Autorità, in attuazione della legge 99/09;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni